COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 273

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

IANNIELLO ed altri: Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e Fondo di integrazione interessanti il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (2695) 273

PRESIDENTE 273, 274, 275

BRUNI 274

CORTI, *Relatore* 274

PAZZAGLIA 274

PISICCHIO 274

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 275

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori MANNIRONI, SPATARO e TOGNI: Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2643) 275

PRESIDENTE 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . . 275, 279

BOFFARDI INES 277

CAPONI 278, 280, 281, 282, 284, 285

CORTI 279

MONTI 279

PAG.

PAJETTA GIULIANO 279

PAZZAGLIA 278, 280

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 279

SULOTTO 279

Votazione segreta:

PRESIDENTE 290

La seduta comincia alle 10,55.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Il deputato Gitti è sostituito nella seduta odierna dal deputato Castellucci.

Discussione della proposta di legge Ianniello ed altri: Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (2695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ianniello, Pisicchio e Di Nardo Raffaele: Modifica del riparto della

contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Il relatore, onorevole Corti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORTI, *Relatore*. Il provvedimento tratta una diversa ripartizione del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo così come è configurato attualmente in base a norme molto vecchie, che nel frattempo si sono dimostrate, per cambiamenti intervenuti nelle forme del trattamento di quiescenza, superate. Quindi, si ha un'incongruenza di questo tipo: a parità di contribuzione globale al fondo, una parte di esso è attiva, mentre l'altra è passiva. Siccome la gestione di questo fondo non è diretta in proprio, ma fa capo all'INA, si creano ulteriori complicazioni. Infatti, a causa di un decreto del Presidente della Repubblica che scade il 31 dicembre 1970, il fondo è messo in condizione di non funzionare più dal 1° gennaio del 1971: e l'INA ha già comunicato che a partire da tale data non verserà più le contribuzioni.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha avuto un consenso non formale, ma reale, da parte di tutte e tre le organizzazioni dei lavoratori interessati: questo è senza dubbio un buon inizio. La sua sostanza è la seguente. Fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, senza alcun onere per i datori di lavoro né per lo Stato né per i dipendenti, e modificando soltanto la distribuzione delle entrate tra le diverse parti per il fondo, si può sistemare una questione che è estremamente urgente, che ha una scadenza improrogabile e la cui mancata soluzione non consentirebbe al fondo di funzionare dal prossimo gennaio.

Occorre ricordare che, nella seduta del 18 novembre scorso, la Commissione ha preso in considerazione delle proposte di legge presentate da vari colleghi per una riforma sostanziale del sistema pensionistico di questa categoria e che, inoltre, il Governo ha già comunicato di aver preparato un provvedimento, con la riserva di sentire le parti interessate.

Quindi, si tratta di un provvedimento a carattere di urgenza che deve sanare una situazione di stallo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PISICCHIO. Vorrei aggiungere a quanto è stato detto dal relatore soltanto poche parole. E cioè che gli interessati in pratica, se non approviamo questa legge, verrebbero a trovarsi, dal 1° gennaio, privi di copertura da parte del fondo di integrazione, il che significa che non potrebbero ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza. Quindi, è urgente recepire legislativamente il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la materia, il quale scade il 31 dicembre 1970.

BRUNI. Il nostro gruppo è d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore; e anche sul fatto che il provvedimento va incontro ad una attesa legittima della categoria, sulla base della quale si è formata un'unità di fatto delle organizzazioni sindacali, che noi recepiamo con il nostro voto favorevole.

PAZZAGLIA. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 439, si stabiliva un riparto dei contributi di questo fondo, dal 1° agosto 1966 al 31 dicembre 1970, nello stesso senso nel quale si vuole provvedere con la proposta di legge in esame.

A questo punto sorgono due domande. Perché, allora, si provvedette con un decreto del Presidente della Repubblica, mentre oggi non si provvede con lo stesso sistema? Perché ci fu allora questa limitazione di tempo, mentre oggi si provvede diversamente?

Il problema dei dipendenti delle gestioni delle imposte di consumo non può sganciarsi da quello generale della riforma della previdenza sociale. Invece, qui instauriamo delle situazioni che non sono inquadrate in quell'ambito generale e continuiamo a mantenere in vigore disposizioni che non possono essere considerate valide. Ecco perché non possiamo essere favorevoli a questa proposta di legge. Il mio gruppo non è favorevole a tutte le leggi che creano delle situazioni di disparità e che non si inquadrano nell'ambito di una soluzione a carattere generale. Con ciò non dico che siamo contrari a trattare questi dipendenti come meritano e, quindi, con l'urgenza necessaria. Solo, ripeto, se continuiamo a legiferare in questo modo, creiamo delle situazioni che non sono assolutamente accettabili.

Per questo motivo ci asteniamo dalla votazione di questa proposta di legge, nella speranza che questa astensione venga interpretata come una sollecitazione affinché problemi di tale ordine vengano affrontati più organicamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio il relatore per la relazione svolta, che trova concorde il Governo. Ho già detto in precedenti sedute della necessità e dell'urgenza di questo provvedimento, al quale il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la parte delle prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34 del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modifiche, è elevata al 75 per cento ed è trasferita a fondo di integrazione di cui al menzionato articolo.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Mannironi, Spataro e Togni: Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (2643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mannironi, Spataro e Togni: Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e quella a favore dei ragionieri e periti commerciali furono istituite, rispettivamente, con le leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

Il sistema finanziario previsto da tali leggi a base delle suddette forme assicurative è quello della capitalizzazione composta al 4,25 per cento delle contribuzioni dirette e indirette; le prime costituite dal contributo personale annuo obbligatorio (60 mila lire), le seconde dalle entrate marche contributive da applicarsi agli atti compiuti dal professionista o soggetti a certificazione.

Mentre il contributo personale obbligatorio nulla ha in sé del necessario principio di mutualità, le marche contributive, invece, così come previste dalle leggi istitutive, data la eccessiva ristrettezza in cui erano state contenute, davano un gettito del tutto trascurabile, privando così le dette leggi del loro principio essenziale ed irrinunciabile e compromettendo in conseguenza il raggiungimento degli scopi assicurativi.

La legge 12 marzo 1968, n. 410, innovando soprattutto il sistema della contribuzione indiretta, ha permesso di migliorare le entrate e di aprire nuove prospettive alle forme assicurative sia dei dottori commercialisti, sia dei ragionieri e dei periti commerciali, che sono ora al nostro esame, sia a quelle degli avvocati e procuratori legali.

È dalle nuove consistenze finanziarie di queste casse di previdenza che prende le mosse il progetto di legge n. 760 presentato al Senato il 4 luglio 1969 per dare ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali l'assistenza medico-sanitaria e migliorare il trattamento pensionistico, limitato oggi alla modesta, quasi assurda, cifra di 29 mila lire mensili.

Il progetto di legge n. 760 è stato approvato a larga maggioranza – solo il gruppo comunista si è astenuto – dalla Commissione lavoro del Senato il 24 giugno scorso nel testo che attende oggi da noi l'esame e per il quale mi auguro una rapida approvazione.

Esso prevede per il trattamento pensionistico le seguenti forme di prestazione: pensione diretta di vecchiaia, che compete al compimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo 20 anni di contribuzione; pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione con la riduzione, non inferiore del 50 per cento, della capacità all'esercizio della professione per malattia od infortunio, previa cancellazione dall'albo.

La terza prestazione è la pensione ai superstiti del pensionato, che è erogabile, dopo

almeno cinque anni di iscrizione, al coniuge e ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabiliti per gli impiegati dello Stato.

L'indennità *una tantum* è la quarta prestazione della proposta di legge. Essa viene corrisposta all'iscritto colpito da invalidità nella misura non inferiore del 50 per cento, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione (cinque anni) e prima, quindi, di aver superato i cinque anni di contribuzione. L'indennità *una tantum* viene corrisposta al coniuge ed ai figli minori in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione dei superstiti. In mancanza di suddetti familiari la liquidazione del conto personale è devoluta alla Cassa, fatta eccezione di quanto accumulatosi con contributi volontari, che spetta agli eredi in ogni caso. Inoltre, questa indennità può essere erogata anche all'iscritto che abbia raggiunto il settantesimo anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione per vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento volontariamente.

La decorrenza di questi trattamenti pensionistici ovviamente è prevista dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

La stessa proposta di legge prevede anche la possibilità dell'adeguamento automatico con gli stessi criteri adottati nella legge n. 153 per l'assicurazione generale obbligatoria.

La contribuzione è modificata, elevando il contributo fisso personale, a partire dal 1969, da lire 60.000 mila a lire 81.500, senza distinzione di età e comprendendovi anche l'aliquota relativa alle pensioni di reversibilità che fino a questo momento era rimasta in sospeso, mentre con gli articoli 3 e 4 si dettano norme integrative a quelle previste dalle leggi istitutive delle casse nn. 100 e 160 del 1963, nonché dalla legge n. 410 del 1968.

Particolare interesse, secondo il relatore, riveste l'articolo 12 di questa proposta di legge, che detta norme in materia di riscatto. Infatti, i soggetti di questa forma assicurativa che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il quarantesimo anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, a loro domanda, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini d'iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta per vecchiaia di cui agli articoli 5 e 6.

I dottori commercialisti o i ragionieri anziani, per conseguire il diritto a pensione, dovranno versare in un'unica soluzione quanto previsto dall'allegata tabella n. 4 che arriva ad un massimo di lire 3.300.000. Non tutti, purtroppo, saranno in condizione di corrispondere una cifra così elevata. Una particolare norma prevede, quindi, la possibilità, per i soggetti che si trovino in particolari condizioni, di beneficiare ugualmente della pensione, ma con una certa progressività calcolata in base ad una rateizzazione del pagamento della parte di riscatto non pagata dal pensionato e che sarà sopportata dalla cassa stessa.

In tal modo si viene ad eliminare una discriminazione nascente da una diversa condizione economica dei soggetti appartenenti ad una stessa categoria professionale a danno di coloro che più avrebbero bisogno del trattamento che la legge determina.

L'organizzazione finanziaria amministrativa delle casse si articolerà in quattro distinti fondi: 1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi obbligatori personali (lire 81.500) e dai contributi volontari; 2) un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di altra specie (marche, ecc.) a carattere mutualistico; 3) un fondo di riserva e d'integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse (alimentato da una quota di contributi di cui al punto 2); 4) un fondo per l'assistenza, alimentato come il precedente. La ripartizione delle entrate avviene come chiaramente è prescritto dall'articolo 14.

Merita anche un cenno il modo in cui avviene di fatto l'accreditamento dei vari contributi personali sia obbligatori sia volontari e delle altre entrate. Per la determinazione dell'importo delle prestazioni è stato istituito un conto individuale, alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate derivanti da marche, da percentuali sugli onorari percepiti in incarichi giudiziari o di sindaco sulle società, dai contributi sugli atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, dai contributi su ogni delega o mandato di rappresentanza agli uffici fiscali e su ogni delega o mandato di rappresentanza avanti alle commissioni tributarie o alle giunte provinciali amministrative, nonché dai contributi per la vidimazione iniziale e per quella annuale su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2155 del codice civile, escluse le cooperative.

La misura delle prestazioni si ottiene trasformando in rendita mediante i coefficienti previsti dalle varie tabelle - la tabella 1 per la pensione di vecchiaia, la tabella 2 per la pensione d'invalidità, la tabella 3 per la pensione ai superstiti - il montante finanziario al 4,25 di ogni conto individuale. In altri termini, abbiamo innanzi un sistema di prestazione che trova la sua base sui contributi personali diretti che sono uguali per tutti i professionisti e trova la sua integrazione nel quadro solidaristico o mutualistico attraverso una ripartizione individuale di tutte le entrate cui comunque hanno provveduto i vari professionisti.

Quindi, la differenziazione nei valori tra i vari trattamenti pensionistici individuali avviene soltanto sulla base della anzianità d'iscrizione allo stesso fondo. Si tratta, a mio giudizio, di un sistema tecnico valido, che dovremmo considerare nel quadro generale di tutti gli altri fondi previdenziali di categoria che possono presentarsi al nostro esame.

Il secondo scopo che persegue la proposta di legge al nostro esame è l'istituzione della assistenza sanitaria.

Con gestioni e contabilità separate, il servizio di assistenza sanitaria sarà prestato da uno degli enti pubblici che già sono preposti all'assistenza contro le malattie e con il quale sarà stipulata la relativa apposita convenzione sulla base delle prestazioni sanitarie cui s'intende adire in seguito alle deliberazioni adottate *ad hoc* dai comitati dei delegati delle due casse. In ogni caso, dovranno essere garantite, in attesa della riforma generale, le cure ospedaliere, sia mediche sia chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Il campo di applicazione dell'assistenza sanitaria è il seguente: tutti gli iscritti alle casse di previdenza, i titolari di pensioni dirette e di quelle indirette, nonché i familiari a carico purché non siano già soggetti obbligatoriamente ad altre forme assicurative contro le malattie.

È prevista una possibile iscrizione ritardata per coloro che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private. I familiari ammessi all'assistenza sanitaria sono esplicitamente indicati nell'articolo 19.

Il finanziamento è assicurato da un contributo personale annuo fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e da un eventuale contributo da prelevarsi sulle somme destinate al fondo per l'assistenza, come è disposto agli articoli 13 e 14.

Una particolare norma transitoria è prevista dall'articolo 22, circa il diritto di convertire nelle nuove prestazioni le indennità *una tantum* erogate ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Si prevedeva allora la possibilità di accedere al trattamento di reversibilità dopo dieci anni di iscrizione, mentre la nuova legge prevede cinque anni di iscrizione. Analogamente, i soggetti colpiti da invalidità prima della stessa data ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi, allora previsti in dieci anni ed ora in cinque anni, potranno richiedere la conversione della ottenuta indennità *una tantum*, prevista dall'articolo 21 della legge istitutiva, nella nuova pensione di invalidità.

Concludendo, mentre esprimo un giudizio favorevole sulla proposta di legge n. 2643, mi permetto anche di sollecitarne il voto, affinché la stessa legge possa espletare i benefici che la categoria attende fin dal 1° gennaio 1971.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOFFARDI INES. Sono pienamente favorevole a questa proposta di legge, che rende giustizia ad una categoria di lavoratori.

La legge 12 marzo 1968, n. 410, innovando soprattutto il sistema della contribuzione indiretta, ha permesso di ottenere delle notevoli entrate, quanto meno tali da assicurare la continuazione dell'attività delle casse nazionali di previdenza di tale categoria. Ottenuti così i mezzi necessari, si è potuto presentare ai due rami del Parlamento una proposta di legge che prevedesse la istituzione dell'assistenza medico-sanitaria per tutti i ragionieri professionisti, anche se pensionati, ed un miglioramento del trattamento pensionistico che è attualmente della cifra assurda di 20 mila lire mensili.

La proposta di legge che stiamo esaminando è stata presentata al Senato ed approvata all'unanimità in sede legislativa dalla Commissione lavoro. I dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, sapendo che le loro casse di previdenza e assistenza oggi ne hanno la possibilità, sentono particolarmente l'urgenza di vedere emanata questa legge, non tanto per fruire dell'aumento della pensione ad un livello quanto meno dignitoso, ma anche e soprattutto per avere l'assistenza medico-sanitaria.

Nessuno può disconoscere che chi di costoro non ha ancora potuto affermarsi nella professione, o chi è stato, malauguratamente, meno fortunato di altri nell'affermarsi, deve pure avere il diritto, se cade ammalato o se si ammalano i suoi familiari, di curarsi e di farli curare.

Concludendo, esprimo ancora il mio consenso alla proposta di legge che risponde senza dubbio alle istanze della categoria.

CAPONI. Vorrei fare una breve considerazione di carattere generale. Mi sembra che i tempi siano maturi per avviarci a organizzare un compiuto sistema previdenziale ed assistenziale che copra tutte le categorie dei lavoratori e di cittadini e che unifichi soprattutto i criteri di corresponsione dei trattamenti. Al contrario si continuano a sfornare provvedimenti parziali, settoriali, per singole categorie. Pertanto, si moltiplicano le disparità e le sperequazioni dei trattamenti, cioè non si cammina su quella giusta strada di una riforma organica che porta alla realizzazione di un compiuto sistema previdenziale unificato. E questa è la ragione di fondo per la quale non ci sentiamo di approvare il provvedimento oggi in esame. Vorrei fare inoltre rilevare – il relatore non ne ha fatto cenno – che in Senato il gruppo comunista, nel corso di una lunga discussione sulla proposta di legge chiese, poiché vi erano altri provvedimenti concernenti la previdenza di altre categorie di liberi professionisti, giustamente che almeno si unificassero tutte le casse di previdenza delle diverse categorie di professionisti. La proposta, però, è stata respinta, perché sono state sollevate obiezioni di carattere tecnico e contributivo che, invece, potevano, a mio avviso, essere facilmente superate.

Un altro elemento per cui non siamo consenzienti riguarda il fatto che la proposta di legge applica in modo prevalente il vecchio e superato criterio della capitalizzazione. Noi dobbiamo invece applicare integralmente il criterio della mutualità. Infine, per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritengo giustificato l'aumento del minimo di pensione. 20 mila lire mensili sono una miseria. Non siamo d'accordo però sul meccanismo della scala mobile.

Nell'insieme, quindi, per le ragioni dette, noi comunisti non voteremo contro, ma ci asterremo e preciseremo la nostra posizione articolo per articolo.

PAZZAGLIA. In passato, la Commissione è stata chiamata ad esprimere il suo parere su un'altra proposta di legge riguardante una diversa categoria di professionisti: quella degli avvocati. Anche in quella occasione, sono sorti problemi piuttosto rilevanti, che non possono essere trascurati.

I problemi che stanno alla base di tutte queste discussioni e di tutte queste proposte di legge riguardano i più anziani: cioè coloro che, non avendo avuto il tempo di provvedere alla contribuzione secondo le norme sulle varie casse di previdenza, si ritrovano ad aver versato un numero di contributi modesto.

Per i dottori commercialisti il problema è appunto questo. La scelta di base, che dovrebbe essere fatta dal legislatore, è stata, invece, fatta dalla categoria interessata, ed è stata così presentata la proposta di legge che va incontro a coloro che hanno avuto una minore possibilità di contribuzione.

Esiste, in realtà, un cospicuo numero di dottori commercialisti che hanno urgenza dell'adozione di queste modifiche, per non andare in pensione con le 20 mila lire al mese che ora spetterebbero loro. Per questo, mi pare, che sia necessario varare con una certa celerità questa proposta di legge, senza, tuttavia, pregiudicare una soluzione più organica.

Ovviamente, non è facile giungere a delle soluzioni più organiche: la diversità degli atti sulla base dei quali si percepiscono le somme da parte delle varie casse di previdenza non facilita la loro unificazione. Ecco un esempio: i commercialisti fanno dei bilanci ed è chiaro che su di essi devono essere applicate le marche di previdenza; i geometri e gli ingegneri applicano, invece, le loro marche previdenziali sui relativi progetti, oltre ad essere tenuto a quella contribuzione minima base in percentuale al reddito che costituisce l'unico aspetto comune alle varie categorie.

Certamente, un'unificazione renderebbe più facile l'assistenza sanitaria. Per altro, questa unificazione, nei fatti, già c'è, perché, quando le varie casse si rivolgono allo stesso ente di assistenza sanitaria, avviene una unificazione.

Posta la questione in questi termini, mi pare che non vi sia altra soluzione che quella di varare questa proposta di legge salvo, poi, in un secondo momento, affrontare i vari problemi generali della previdenza e dell'assistenza.

Sono, quindi, senza dubbio favorevole alla proposta di legge in discussione.

MONTI. Sono d'accordo sulla necessità di arrivare ad una regolamentazione più organica di tutta la materia previdenziale. Per altro, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è già stato approvato dal Senato, che migliora una situazione veramente misera e di cui le categorie interessate attendono l'approvazione urgente per i motivi già ampiamente illustrati. Esprimo, dunque, parere favorevole su questo provvedimento.

CORTI. Sono favorevole alla proposta di legge che va incontro alle esigenze di una categoria meritevole di comprensione, ma l'obiettivo di fondo è sempre quello della creazione di un sistema di previdenza sociale più organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione. Anche il relatore è dell'avviso che la soluzione ottimale sarebbe quella di realizzare con urgenza la ristrutturazione di tutto il sistema pensionistico italiano.

Per rispondere al collega Caponi, ritengo che egli non dia una esatta valutazione del quadro finanziario in cui si pone questa cassa di previdenza, specialmente agli effetti pensionistici. Laddove si parla di capitalizzazione, non va inteso che si capitalizza un conto personale, ma si deve intendere, nel contesto generale, che si provvede a un accantonamento a riserva. Solo sotto tale profilo, abbiamo l'adozione di un sistema di capitalizzazione, in quanto il riparto delle entrate – penso sia questa la preoccupazione del collega Caponi – è assicurato in misura eguale per tutti gli iscritti alla cassa di previdenza.

Ringrazio il collega Pazzaglia per le sue acute considerazioni su questo provvedimento di legge.

Vorrei ricordare, inoltre, che, sì, la ristrutturazione organica di tutto il settore pensionistico è il nostro scopo finale, ma bisogna pure considerare e provvedere alle esigenze più urgenti delle diverse categorie.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Ricordo che già al Senato il Governo concordò sulla esigenza, espressa da più parti, di giungere ad una legislazione organica in materia previdenziale. Si tratta, per altro, di un problema politico di tale mole che non credo possa essere affrontato in questa sede, bloccando il provvedimento in esame. E la mia è non una giustificazione ma una presa di coscienza di talune urgenti e giustificate attese delle categorie.

Tengo a sottolineare, inoltre, l'opportunità di una discussione che, in via generale, serva a definire dei criteri di valutazione tra le iniziative miranti a correggere le norme relative ad organismi previdenziali già esistenti, da un lato, e le iniziative volte all'istituzione di nuovi organismi previdenziali di categoria, dall'altro. A nome del Governo e come rappresentante del dicastero del lavoro e della previdenza sociale, mi dichiaro disponibile ad una discussione della Commissione che affronti il problema in generale. In proposito, mi rimetto alla presidenza della Commissione, affinché ne prenda atto e ne definisca i modi di attuazione.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che, nel preparare l'ordine del giorno, si è cercato di raggruppare questa serie di provvedimenti che riguardano la previdenza di categorie diverse di professionisti. Comunque, ben venga l'iniziativa di questa discussione, che troverà tutti i gruppi pronti a dare un valido contributo.

PAJETTA GIULIANO. La proposta del sottosegretario Rampa è senza dubbio interessante, ma su che cosa basiamo questa discussione? È uno scambio di opinioni tra di noi, oppure si potrà disporre di una proposta governativa seria sulla quale discutere? E a quale conclusione si arriverà?

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se il Governo avesse avuto già pronta la soluzione, avrebbe mutato il tipo d'iniziativa e avrebbe detto: onorevoli colleghi, ecco la soluzione. Il nostro incontro, comunque, non si deve risolvere in una conversazione accademica, ma ci deve portare a delle conclusioni.

SULOTTO. In relazione alla discussione che è stata proposta, chiederei che la Commissione e il Governo si soffermassero in modo particolare sulle esperienze acquisite in seguito all'applicazione della legge n. 153 che, secondo me, tocca, anche se di striscio, la proposta di legge che stiamo per votare.

Il concetto fondamentale è quello della mutualità. Se applicassimo ai 10 milioni di assicurati dell'INPS il criterio che queste categorie di professionisti stanno portando avanti, i lavoratori dei grossi complessi industriali formerebbero un loro fondo da cui sarebbero esclusi i cosiddetti « poverissimi »: cioè i braccianti, i lavoratori che nel corso della vita hanno guadagnato pochissimo, le donne che hanno una retribuzione più bassa e le casalinghe. Si verrebbero a creare, quindi, delle categorie privilegiate con pensioni collegate a condizioni di continuità del lavoro e di livelli retributivi più alti.

La situazione dev'essere affrontata seriamente; è necessario creare un sistema che comprenda tutti i cittadini e i lavoratori italiani. Questo può essere il primo punto di riferimento su cui il Governo può esprimere la sua volontà per risolvere queste questioni.

Con l'applicazione della legge n. 153, si sono commesse delle grosse ingiustizie. Ripeto qui una frase che potrebbe non essere stilisticamente perfetta ma che rende l'idea: quando uno è un pensionato, pesta l'erba, sia se è stato un manovale, sia se è stato segretario del Presidente della Repubblica. Ci può essere una certa differenza, ma non è ammissibile che si passi da 23 mila lire ad un milione. Queste sperequazioni sono inammissibili. Esse potrebbero essere affrontate seriamente se mettessimo in discussione i risultati e, soprattutto, i provvedimenti che occorre predisporre in relazione alla legge n. 153, come primo passo per allargare il riordino pensionistico ai dipendenti pubblici e a tutte le varie categorie, in modo che si arrivi, attraverso delle tappe intermedie, alla soluzione globale. Diversamente saremo costretti, tutte le volte che avremo dei provvedimenti, a fare la solita dichiarazione di principio, nei confronti della quale siamo tutti d'accordo ma che nella realtà ci porta su posizioni opposte. Infatti, è vero che noi cureremmo sufficientemente gli interessi di queste categorie se fermassimo la proposta di legge oggi in discussione, però creeremmo una certa spinta per affrontare il problema generale.

PRESIDENTE. A me sembra che la sede più adatta per affrontare il tema sia quella della discussione preannunciata dal rappresentante del Governo.

CAPONI. Vorrei fare una breve considerazione che si riallaccia a quanto detto dal collega Sulotto. Nell'articolo 2 della proposta di legge, è disposto che il contributo individuale annuale dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali sia di 81.500 lire. Con questa cifra essi riusciranno a prendere un minimo di pensione sulle centomila lire. Un operaio, che annualmente contribuisce con una somma molto superiore, prende molto di meno. Ancora una volta si viene a profilare una profonda ingiustizia.

PAZZAGLIA. Mi sembra che non sia esatta la tesi secondo la quale con 81.500 lire si ottiene una pensione così alta. In primo luogo, perché non è vero che un lavoratore percepisce una pensione di 23 mila lire dopo una quantità di contribuzione; in secondo luogo, la differenza può derivare dai diversi sistemi seguiti dai vari enti previdenziali; in terzo luogo, non è esatto che l'onere delle marche vada a carico della collettività.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum*, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personale, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri

e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del « non riscosso come riscosso ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuto dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

CAPONI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 4 e 5, ponendoli in votazione:

ART. 4.

Alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « detto contributo va applicato sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ».

Alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole « su ogni delega di rappresentanza », le altre « relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta » e, dopo le parole « su ogni delega o mandato di rappresentanza », le altre « relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ».

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ».

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole « nonché al prelievo stabilito nel primo comma » sono sostituite con le seguenti « nonché al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo 6.

ART. 6.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

CAPONI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora, risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

CAPONI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 8 e 9, ponendoli in votazione:

ART. 8.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

(*È approvato*).

ART. 9.

La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520 mila annue.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPONI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11, ponendolo in votazione:

ART. 11.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

Ove, nelle ipotesi previste dai punti *a*) e *b*), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purché presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonché le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza alla età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.

Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Gli iscritti ai rispettivi Albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta com-

plementare, ivi compreso il reddito di RM C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo, scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

CAPONI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei successivi articoli, ponendoli in votazione:

ART. 13.

Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

(*È approvato*).

ART. 14.

Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali *deficit* tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonché le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite:

il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 15.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 16.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche sia chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

CAPONI. Il nostro gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli successivi, ponendoli in votazione:

ART. 18.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

(*È approvato*).

ART. 19.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

(*È approvato*).

ART. 20.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

(*È approvato*).

ART. 21.

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso Albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

(*È approvato*).

ART. 22.

Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità *una tantum* a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

(*È approvato*).

ART. 23.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: « 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali ».

(*È approvato*).

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella 1.

TABELLA 1.

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia.

Composizione del nucleo familiare.

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
65 . .	0,09834	0,08135	0,08094	0,08076	0,08041	0,07976	0,09683	0,09669	0,09628	0,09550
66 . .	0,10188	0,08428	0,08385	0,08366	0,08331	0,08263	0,10032	0,10017	0,09974	0,09893
67 . .	0,10570	0,08743	0,08699	0,08679	0,08642	0,08572	0,10407	0,10392	0,10347	0,10264
68 . .	0,10991	0,09092	0,09046	0,09025	0,08987	0,08914	0,10822	0,10806	0,10760	0,10673
69 . .	0,11460	0,09480	0,09432	0,09411	0,09371	0,09295	0,11284	0,11268	0,11219	0,11129
70 . .	0,11975	0,09906	0,09855	0,09834	0,09792	0,09712	0,11791	0,11774	0,11723	0,11629
71 . .	0,12517	0,10354	0,10301	0,10279	0,10235	0,10152	0,12325	0,12307	0,12254	0,12155
72 . .	0,13094	0,10831	0,10776	0,10752	0,10706	0,10620	0,12893	0,12874	0,12818	0,12715
73 . .	0,13765	0,11386	0,11328	0,11303	0,11255	0,11164	0,13553	0,13533	0,13475	0,13366
74 . .	0,14507	0,12000	0,11939	0,11913	0,11862	0,11766	0,14284	0,14263	0,14202	0,14087
75 . .	0,15302	0,12657	0,12593	0,12565	0,12511	0,12410	0,15066	0,15044	0,14979	0,14859
76 . .	0,16130	0,13343	0,13274	0,13245	0,13189	0,13082	0,15882	0,15859	0,15790	0,15663
77 . .	0,17053	0,14107	0,14035	0,14003	0,13944	0,13831	0,16791	0,16767	0,16694	0,16560
78 . .	0,18050	0,14931	0,14855	0,14822	0,14759	0,14639	0,17773	0,17747	0,17670	0,17528
79 . .	0,19175	0,15862	0,15781	0,15746	0,15679	0,15552	0,18880	0,18853	0,18772	0,18620
80 . .	0,20455	0,16921	0,16834	0,16797	0,16725	0,16590	0,20141	0,20111	0,20025	0,19863

N. B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella 2.

TABELLA 2.

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità.

Composizione del nucleo familiare.

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
30 . .	0,07392	0,06736	0,06711	0,06704	0,06675	0,06621	0,08039	0,08027	0,07992	0,07928
31 . .	0,07321	0,06671	0,06647	0,06640	0,06611	0,06558	0,07961	0,07950	0,07915	0,07852
32 . .	0,07259	0,06615	0,06591	0,06584	0,06556	0,06503	0,07895	0,07883	0,07849	0,07786
33 . .	0,07210	0,06570	0,06546	0,06539	0,06511	0,06458	0,07841	0,07829	0,07796	0,07733
34 . .	0,07170	0,06534	0,06510	0,06503	0,06475	0,06423	0,07798	0,07786	0,07753	0,07690
35 . .	0,07137	0,06504	0,06480	0,06473	0,06446	0,06394	0,07762	0,07751	0,07717	0,07655
36 . .	0,07114	0,06483	0,06459	0,06452	0,06425	0,06373	0,07737	0,07725	0,07962	0,07630
37 . .	0,07099	0,06469	0,06445	0,06439	0,06411	0,06359	0,07720	0,07709	0,07676	0,07614
38 . .	0,07074	0,06447	0,06423	0,06416	0,06389	0,06337	0,07693	0,07682	0,07649	0,07587
39 . .	0,07043	0,06418	0,06395	0,06388	0,06361	0,06309	0,07660	0,07648	0,07615	0,07554
40 . .	0,07016	0,06364	0,06341	0,06334	0,06307	0,06256	0,07595	0,07584	0,07551	0,07490
41 . .	0,06985	0,06308	0,06284	0,06278	0,06251	0,06200	0,07527	0,07516	0,07484	0,07424
42 . .	0,06934	0,06215	0,06184	0,06175	0,06149	0,06099	0,07405	0,07394	0,07362	0,07303
43 . .	0,06868	0,06070	0,06043	0,06032	0,06006	0,05957	0,07232	0,07222	0,07191	0,07133
44 . .	0,06857	0,05981	0,05951	0,05937	0,05912	0,05864	0,07119	0,07109	0,07078	0,07121
45 . .	0,06840	0,05938	0,05908	0,05895	0,05870	0.05822	0,07068	0,07058	0,07027	0,06971
46 . .	0,07287	0,06028	0,05997	0,05984	0,05958	0,05910	0,07175	0,07165	0,07134	0,07076
47 . .	0,07413	0,06128	0,06101	0,06084	0,06058	0,06009	0,07300	0,07284	0,07253	0,07194
48 . .	0,07543	0,06239	0,06207	0,06194	0,06167	0,06117	0,07427	0,07416	0,07384	0,07324
49 . .	0,07681	0,06354	0,06321	0,06307	0,06280	0,06229	0,07563	0,07552	0,07519	0,07459
50 . .	0,07826	0,06474	0,06441	0,06427	0,06399	0,06347	0,07706	0,07695	0,07662	0,07600
51 . .	0,07982	0,06603	0,06569	0,06555	0,06527	0,06474	0,07860	0,07848	0,07814	0,07751
52 . .	0,08149	0,06741	0,06707	0,06692	0,06663	0,06609	0,08024	0,08012	0,07977	0,07913
53 . .	0,08328	0,06889	0,06854	0,06839	0,06814	0,06754	0,08200	0,08188	0,08153	0,08087
54 . .	0,08520	0,07048	0,07012	0,06996	0,06996	0,06910	0,08389	0,08377	0,08340	0,08273
55 . .	0,08725	0,07218	0,07181	0,07165	0,07134	0,07077	0,08591	0,08579	0,08542	0,08473
56 . .	0,08946	0,07400	0,07362	0,07346	0,07315	0,07256	0,08809	0,08796	0,08758	0,08687
57 . .	0,09182	0,07595	0,07556	0,07540	0,07507	0,07447	0,09041	0,09027	0,08988	0,08916
58 . .	0,09434	0,07804	0,07764	0,07747	0,07714	0,07652	0,09289	0,09276	0,09236	0,09161
59 . .	0,09709	0,08031	0,07990	0,07972	0,07938	0,07874	0,09560	0,09546	0,09504	0,09428
60 . .	0,09998	0,08271	0,08228	0,08210	0,08175	0,08109	0,09845	0,09830	0,09788	0,09709
61 . .	0,10312	0,08530	0,08486	0,08467	0,08431	0,08363	0,10153	0,10138	0,10094	0,10013
62 . .	0,10636	0,08798	0,08754	0,08734	0,08697	0,08626	0,10473	0,10458	0,10413	0,10329
63 . .	0,11016	0,09112	0,09066	0,09046	0,09007	0,08934	0,10847	0,10831	0,10784	0,10697
64 . .	0,11415	0,09443	0,09394	0,09373	0,09334	0,09258	0,11240	0,11223	0,11175	0,11085
65 . .	0,11847	0,09800	0,09750	0,09729	0,09687	0,09609	0,11666	0,11648	0,11598	0,11505
66 . .	0,12314	0,10186	0,10134	0,10111	0,10068	0,09987	0,12125	0,12107	0,12069	0,11957
67 . .	0,12817	0,10602	0,10548	0,10525	0,10480	0,10395	0,12620	0,12602	0,12547	0,12446
68 . .	0,13363	0,11055	0,10997	0,10973	0,10926	0,10838	0,13158	0,13138	0,13082	0,12976
69 . .	0,13953	0,11542	0,11483	0,11458	0,11409	0,11317	0,13739	0,13719	0,13660	0,13550
70 . .	0,14594	0,12072	0,12011	0,11984	0,11933	0,11837	0,14370	0,14349	0,14287	0,14172
71 . .	0,15289	0,12647	0,12582	0,12554	0,12501	0,12400	0,15054	0,15032	0,14967	0,14846
72 . .	0,16043	0,13270	0,13203	0,13173	0,13118	0,13032	0,15796	0,15773	0,15705	0,15578
73 . .	0,16851	0,13939	0,13868	0,13837	0,13779	0,13667	0,16592	0,16568	0,16496	0,16364
74 . .	0,17716	0,14654	0,14580	0,14547	0,14485	0,14368	0,17443	0,17418	0,17343	0,17203
75 . .	0,18635	0,15415	0,15336	0,15302	0,15237	0,15114	0,18349	0,18321	0,18243	0,18096
76 . .	0,19622	0,16232	0,16149	0,16113	0,16044	0,15914	0,19321	0,19293	0,19209	0,19055
77 . .	0,20678	0,17105	0,17018	0,16980	0,16908	0,16771	0,20361	0,20331	0,20243	0,20080
78 . .	0,21821	0,18050	0,17958	0,17918	0,17842	0,17697	0,21486	0,21454	0,21362	0,21189
79 . .	0,23047	0,19065	0,18967	0,18925	0,18845	0,18692	0,22693	0,22660	0,22562	0,22380
80 . .	0,24359	0,20150	0,20047	0,20003	0,19918	0,19756	0,23985	0,23950	0,23846	0,23655

N. B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella 3.

TABELLA 3.

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI DI ATTIVO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti. (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto).

ETÀ	Coefficienti	ETÀ	Coefficienti
25	0,0470	48	0,0568
26	0,0472	49	0,0576
27	0,0474	50	0,0584
28	0,0477	51	0,0593
29	0,0480	52	0,0602
30	0,0483	53	0,0612
31	0,0486	54	0,0622
32	0,0489	55	0,0633
33	0,0492	56	0,0645
34	0,0495	57	0,0657
35	0,0499	58	0,0670
36	0,0503	59	0,0685
37	0,0507	60	0,0701
38	0,0511	61	0,0716
39	0,0516	62	0,0734
40	0,0520	63	0,0753
41	0,0525	64	0,0772
42	0,0531	65	0,0794
43	0,0536	66	0,0818
44	0,0542	67	0,0842
45	0,0548	68	0,0869
46	0,0554	69	0,0899
47	0,0561		

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella 4.

TABELLA 4.

QUOTE SUPPLETIVE DI RISCATTO ANNUE ANTICIPATE A CARICO DELL'ISCRITTO

ETÀ	Per conseguire la pensione all'età di anni					
	70	69	68	67	66	65
47	—	9.400	14.113	22.194	31.265	42.662
48	—	13.176	18.589	28.134	38.636	51.814
49	—	17.354	23.565	34.768	46.924	62.155
50	—	22.000	29.121	42.226	56.290	73.926
51	6.341	27.187	35.368	50.653	66.950	87.439
52	13.415	33.018	42.427	60.246	79.188	109.585
53	21.369	39.608	50.461	71.259	99.245	121.436
54	30.367	47.109	59.686	89.307	109.977	143.176
55	40.602	55.767	74.820	98.940	129.693	169.302
56	52.363	70.254	92.902	121.777	158.969	170.367
57	65.966	87.232	114.345	149.267	194.856	255.420
58	81.908	107.366	140.157	182.964	239.831	317.147
59	100.813	131.603	171.797	225.194	297.791	399.615
60	123.571	161.312	211.450	279.616	375.225	515.267
61	151.467	198.544	262.550	352.324	483.819	689.002
62	186.427	246.526	330.821	454.290	646.950	978.890
63	231.480	310.630	426.564	607.465	919.146	1.559.164
64	291.671	400.530	570.390	863.048	1.464.004	3.301.010
65	376.085	535.577	810.374	1.374.652	3.099.540	
66	502.889	760.915	1.290.753	2.910.366		
67	714.474	1.211.975	2.732.738			
68	1.138.005	2.565.951				
69	2.409.344					

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge IANNIELLO ed altri: Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e Fondo di integrazione interessanti il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (2695):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Astenuti 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caldoro, Camba, Caponi, Corti, Dall'Armellina, Castellucci, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Mazzola, Monti, Mosca, Nucci, Pajetta Giuliano, Pavone, Pellizzari, Piccinelli,

Pisicchio, Pochetti, Pucci di Barsento, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni e Tognoni.

Si è astenuto:

Pazzaglia.

Proposta di legge MANNIRONI, SPATARO e TOGNI: Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2643):

Presenti	36
Votanti	23
Voti favorevoli	23
Astenuti	13

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Camba, Corti, Dall'Armellina, Castellucci, Gunnella, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Nucci, Pavone, Pazzaglia, Piccinelli, Pisicchio, Pucci di Barsento e Tambroni.

Si sono astenuti:

Alini, Bruni, Caponi, Gramegna, Mazzola, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Tognoni.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO